



COMUNICATO UFFICIALE N.139 **Stagione Sportiva 2018/2019**

Si trasmettono, in allegato, i C.U. della F.I.G.C. dal N. 97/AA al N. 101/AA, inerenti provvedimenti della Procura Federale.

PUBBLICATO IN ROMA IL 31 OTTOBRE 2018

IL SEGRETARIO GENERALE
(Massimo Ciaccolini)

IL PRESIDENTE
(Cosimo Sibilìa)

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 97/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 1314 pfi 17/18 adottato nei confronti dei Sig.ri Maurizio BARBUTI, Andrea PANICUCCI, Stefano CATTANI, Fabio PRATALI, Fabio BARSOTTI e della società G.S.D. SAN SISTO PISA OVEST avente ad oggetto la seguente condotta:

MAURIZIO BARBUTI, Presidente della società G.S.D. SAN SISTO PISA OVEST, nella Stagione Sportiva 2017/2018, in violazione dell'art. 1 bis, commi 1 e 5, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione all'art. 10, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, nonché agli artt. 39, 43, commi 1 e 6, e 61, commi 1 e 5, delle N.O.I.F., per aver omesso di provvedere al regolare tesseramento dei calciatori Bertoni Luca e Panicucci Andrea a far sottoporre gli stessi agli accertamenti medici ai fini della idoneità sportiva e di dotarli di specifica copertura assicurativa, nonché per aver consentito l'utilizzo degli stessi (in ragione delle loro singole partecipazioni) nel corso delle gare: *S. Giuliano Terme - San Sisto Pisa Ovest del 23/09/2017; San Sisto Pisa Ovest - Fulgor Madia del 30/09/2017; San Macario - San Sisto Pisa Ovest del 07/10/2017; San Sisto Pisa Ovest - Fornacette del 14/10/2017; San Filippo - San Sisto Pisa Ovest del 21/10/2017; San Sisto Pisa Ovest - Golla 2004 del 28/10/2017; San Sisto Pisa Ovest - Sporting del 04/11/2017; Giovanile Sextum - San Sisto Pisa Ovest del 11/11/2017; San Sisto Pisa Ovest - Piave Fosciana del 18/11/2017; Us Vorno - San Sisto Pisa Ovest del 25/11/2017; San Sisto Pisa Ovest - Corsagna del 02/12/2017 e Ponte a Morano - San Sisto Pisa Ovest del 09/12/2017*, tutte valevoli per il Campionato Juniores Provinciale; nonché per aver egli svolto le funzioni di Accompagnatore Ufficiale della squadra della stessa Società in occasione della gara *San Sisto Pisa Ovest - Piave Fosciana del 18/11/2017*, in cui è stato impiegato in posizione irregolare, in quanto non tesserato il calciatore Bertoni Luca, sottoscrivendo la relativa distinta con attestazione di regolare tesseramento del calciatore stesso consegnata al Direttore della Gara e consentendo così che lo stesso partecipasse alla gara in posizione irregolare;

ANDREA PANICUCCI, calciatore tesserato con la società G.S.D. SAN SISTO PISA OVEST a far data dal 23/10/2017, nella Stagione Sportiva 2017/2018, in violazione dell'art. 1 bis, commi 1 e 5, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione agli artt. 10, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, 39 e 43, commi 1 e 6, delle N.O.I.F., per aver egli disputato le gare: *San Sisto Pisa Ovest - Fulgor Madia del 30/09/2017; San Macario - San Sisto Pisa Ovest del 07/10/2017; San Sisto Pisa Ovest - Fornacette del 14/10/2017; San Filippo - San Sisto Pisa Ovest del 21/10/2017*, valevoli per il Campionato Juniores Provinciale, nelle file della Società G.S.D. SAN SISTO PISA OVEST, senza averne titolo, perché non tesserato e senza essersi sottoposto agli accertamenti medici ai fini della idoneità sportiva e senza essersi dotato di specifica copertura assicurativa;

STEFANO CATTANI, Dirigente Accompagnatore Ufficiale della Società G.S.D. SAN SISTO PISA OVEST, in violazione dell'art. 1 bis, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione agli artt. 61, commi 1 e 5, 39 e 43, commi 1 e 6, delle N.O.I.F., per aver egli svolto le funzioni di Accompagnatore Ufficiale della squadra

della stessa Società in occasione della gara: *S. Giuliano Terme - San Sisto Pisa Ovest del 23/09/2017*, in cui è stato impiegato in posizione irregolare, in quanto non tesserato, il calciatore Bertoni Luca, sottoscrivendo la relativa distinta con attestazione di regolare tesseramento del calciatore stesso consegnata al Direttore della Gara e consentendo così che lo stesso partecipasse alla gara senza essersi sottoposto agli accertamenti medici ai fini della idoneità sportiva e senza essersi dotato di specifica copertura assicurativa;

FABIO PRATALI, Dirigente Accompagnatore Ufficiale della Società G.S.D. SAN SISTO PISA OVEST, in violazione dell'art. 1 bis, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione agli artt. 61, commi 1 e 5, 39 e 43, commi 1 e 6, delle N.O.I.F., per aver egli svolto le funzioni di Accompagnatore Ufficiale della squadra della stessa Società in occasione delle gare: *San Sisto Pisa Ovest - Fulgor Madia del 30/09/2017; San Macario - San Sisto Pisa Ovest del 07/10/2017; San Filippo - San Sisto Pisa Ovest del 21/10/2017; San Sisto Pisa Ovest - Golla 2004 del 28/10/2017; San Sisto Pisa Ovest - Sporting del 04/11/2017; Giovanile Sextum - San Sisto Pisa Ovest del 11/11/2017 e Ponte a Morano - San Sisto Pisa Ovest del 09/12/2017*, valevoli per il Campionato Juniores Provinciale, in cui sono stati impiegati in posizione irregolare, in quanto non tesserati, i calciatori Panicucci Andrea (limitatamente agli incontri del 30/09/2017, 07/10/2017 e 21/10/2017) e Bertoni Luca, sottoscrivendo le relative distinte con attestazione di regolare tesseramento dei calciatori stessi, consegnate al Direttore della Gara e consentendo così che gli stessi partecipassero alla gara senza essersi sottoposti agli accertamenti medici ai fini della idoneità sportiva e senza essersi dotati di specifica copertura assicurativa;

FABIO BARSOTTI, Dirigente Accompagnatore Ufficiale della Società G.S.D. SAN SISTO PISA OVEST, in violazione dell'art. 1 bis, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione agli artt. 61, commi 1 e 5, 39 e 43, commi 1 e 6, delle N.O.I.F., per aver egli svolto le funzioni di Accompagnatore Ufficiale della squadra della stessa Società in occasione delle gare: *Us Vorno - San Sisto Pisa Ovest del 25/11/2017 e San Sisto Pisa Ovest - Corsagna del 02/12/2017*, valevoli per il Campionato Juniores Provinciale, in cui è stato impiegato in posizione irregolare, in quanto non tesserato, il calciatore Bertoni Luca, sottoscrivendo la relativa distinta con attestazione di regolare tesseramento del calciatore stesso consegnata al Direttore della Gara e consentendo così che lo stesso partecipasse alla gara senza essersi sottoposto agli accertamenti medici ai fini della idoneità sportiva e senza essersi dotato di specifica copertura assicurativa;

G.S.D. SAN SISTO PISA OVEST, per responsabilità diretta e oggettiva, ai sensi dell'art. 4, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società alla quale appartenevano gli avvisati al momento della commissione dei fatti e, comunque, nei cui confronti o nel cui interesse era espletata l'attività sopra contestata;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 32 *sexies* del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai Sig.ri Maurizio BARBUTI in proprio e, in qualità di Presidente e di legale rappresentante, per conto della società G.S.D. SAN SISTO PISA OVEST, Andrea PANICUCCI, Stefano CATTANI, Fabio PRATALI e Fabio BARSOTTI;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di 80 giorni di inibizione per il Sig. Maurizio

BARBUTI, di 2 giornate di squalifica per il Sig. Andrea PANICUCCI, di 20 giorni di inibizione per il Sig. Stefano CATTANI, di 40 giorni di inibizione per il Sig. Fabio PRATALI, di 30 giorni di inibizione per il Sig. Fabio BARSOTTI e di € 400,00 (quattrocento/00) di ammenda e di 4 punti di penalizzazione da scontarsi nella Stagione Sportiva 2018/2019 del Campionato Juniores per la società G.S.D. SAN SISTO PISA OVEST;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 32 *sexies* del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA 29 OTTOBRE 2018

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 98/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 1240 pf 17/18 adottato nei confronti della società A.S.D. NIBBIANO E VALTIDONE avente ad oggetto la seguente condotta:

A.S.D. NIBBIANO E VALTIDONE, per responsabilità oggettiva, ex art. 4, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, per le attività contestate al tesserato della società A.S.D. NIBBIANO E VALTIDONE, Sig. Christian MANGIAROTTI, in violazione dell'art. 1 bis, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 32 *sexies* del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Valter ALBERICI, in qualità di Presidente e legale rappresentante, per conto della società A.S.D. NIBBIANO E VALTIDONE;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di € 60,00 (sessanta/00) di ammenda per la società A.S.D. NIBBIANO E VALTIDONE;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

PUBBLICATO IN ROMA IL 29 OTTOBRE 2018

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 99/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 1277 pfi 17/18 adottato nei confronti del Sig. Stefano CESARANO e della società S.S.D. SPORTING SEANO 1948 avente ad oggetto la seguente condotta:

STEFANO CESARANO, Presidente della società S.S.D. SPORTING SEANO 1948, in violazione dell'art. 1 bis, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, per aver omesso di assumere ogni più opportuna iniziativa volta e finalizzata ad impedire che tal sig. Vannucci Erio, soggetto non tesserato, ma collaboratore esterno della società, presente in tribuna, in occasione della gara di finale di Coppa Provinciale di 3^a Categoria, *A.S.D. Montepiano – S.S.D. Sporting Seano 1948* del 14/3/2018, si rivolgesse, durante l'incontro, nei confronti dell'avv. Massimo Taiti, vice Presidente del C.R. Toscana con toni minacciosi ed offensivi; nonché per non aver impedito che il Sig. Vannucci Erio sottraesse con violenza dalle mani del Sig. Maurizio Falco, Delegato Provinciale, il trofeo per la seconda classificata, gettandolo in un cestino di rifiuti, così violando i doveri di lealtà, correttezza e probità, in via autonoma ed in relazione a quanto contestato al predetto Sig. Vannucci Erio;

S.S.D. SPORTING SEANO 1948, per responsabilità diretta e oggettiva, ai sensi dell'art. 4, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva, per le attività contestate al Sig. Stefano CESARANO in violazione dell'art 1 bis, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 32 *sexies* del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Stefano CESARANO in proprio e, in qualità Presidente e legale rappresentante, per conto della società S.S.D. SPORTING SEANO 1948;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di 2 mesi di inibizione per il Sig. Stefano CESARANO e di € 600,00 (seicento/00) di ammenda per la società S.S.D. SPORTING SEANO 1948;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 32 *sexies* del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA 29 OTTOBRE 2018

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 100/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 1115 pfi 17/18 adottato nei confronti dei Sig.ri Rocco Antonio CAFARELLI, Giorgio TESTORE e della società A.S.D. LIVORNO FERRARIS CALCIO 1926 avente ad oggetto la seguente condotta:

ROCCO ANTONIO CAFARELLI, all'epoca dei fatti Presidente pro tempore della Società A.S.D. Livorno Ferraris Calcio 1926, in violazione dell'art. 1, comma 1, in riferimento all'art. 10, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, nonché degli artt. 94, comma 1, e 95, comma 6, delle N.O.I.F., per aver consentito o comunque non impedito al Sig. Testore Giorgio, Direttore Sportivo della società A.S.D. Livorno Ferraris, di chiedere, tramite sms, al sig. Mezza Pierantonio, Dirigente dell'A.S.D. Santhia Calcio, il pagamento di una somma di denaro (€ 800) per consentire il trasferimento del Sig. Salto Andrea, calciatore tesserato per A.S.D. Livorno Ferraris Calcio 1926 per la Stagione Sportiva 2017/18, alla Società A.S.D. Santhia Calcio, trasferimento poi avvenuto come da Lista di trasferimento in data 1/12/2017 ed, inoltre, per aver successivamente ottenuto dal Sig. Salto Andrea il pagamento della predetta somma di denaro (€ 800) sempre al fine di consentirne il trasferimento alla Società A.S.D. Santhia Calcio;

GIORGIO TESTORE, all'epoca dei fatti Direttore Sportivo della società A.S.D. Livorno Ferraris Calcio 1926, in violazione dell'art. 1, comma 1, in riferimento all'art. 10, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, nonché degli artt. 94, comma 1, e 95, comma 6, delle N.O.I.F., per aver richiesto, tramite sms, al Sig. Mezza Pierantonio, Dirigente della Società A.S.D. Santhia Calcio, il pagamento di una somma di denaro (€ 800) per consentire il trasferimento del Sig. Salto Andrea, calciatore tesserato per la società A.S.D. Livorno Ferraris Calcio 1926 per la Stagione Sportiva 2017/18, alla Società A.S.D. Santhia Calcio, trasferimento poi avvenuto come da Lista di trasferimento in data 1/12/2017;

A.S.D. LIVORNO FERRARIS CALCIO 1926, per responsabilità diretta e oggettiva, ai sensi dell'art. 4, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società alla quale appartenevano gli avvisati al momento della commissione dei fatti e, comunque, nei cui confronti o nel cui interesse era espletata l'attività sopra contestata;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 32 *sexies* del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai Sig.ri Rocco Antonio CAFARELLI in proprio e, in qualità di legale rappresentante pro tempore, per conto della società A.S.D. LIVORNO FERRARIS CALCIO 1926 e Giorgio TESTORE;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di 4 mesi di inibizione per il Sig. Rocco

Antonio CAFARELLI, di 3 mesi di inibizione per il Sig. Giorgio TESTORE e di € 800,00 (ottocento/00) di ammenda per la società A.S.D. LIVORNO FERRARIS CALCIO 1926;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 32 *sexies* del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 31 OTTOBRE 2018

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 101/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 1334 pfi 17/18 adottato nei confronti dei Sig.ri Gianfranco BOSCOLO e Giovanni PIERANGELO e della società SSDARL UNIONE CADONEGHE avente ad oggetto la seguente condotta:

GIANFRANCO BOSCOLO, iscritto al Settore Tecnico quale Allenatore Dilettante di Terza Categoria (codice 32.559) nonché Presidente della SSDARL UNIONE CADONEGHE all'epoca dei fatti, in violazione dell'art. 1 bis, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, con riferimento agli artt. 36 e 38 delle N.O.I.F. e agli artt. 17, commi 3 e 6, 35 e 38 del Regolamento del Settore Tecnico (oggi, rispettivamente, trasfusi negli artt. 17, commi 3 e 6, 34 e 37 del predetto Regolamento, come da C.U. FIGC n. 69 del 13 giugno 2018), per avere svolto, nella stagione sportiva 2017-2018 l'attività di allenatore per la SSDARL UNIONE CADONEGHE nonostante non potesse, causa la mancata frequenza dei prescritti corsi di aggiornamento previsti dal Settore Tecnico ai fini della permanenza nel Ruolo e per tale motivi sospeso, per come tra l'altro risulta dalla presenza, in veste di allenatore, nella distinta della gara *Bonollo Mestrino - Unione Cadoneghe* del 1.10.2017, Campionato Giovanissimi Regionale, CR Veneto e per avere permesso al sig. Giovanni Pierangelo le attività a lui contestate;

GIOVANNI PIERANGELO, iscritto al Settore Tecnico quale Allenatore di base (codice n. 131.819), in violazione dell'art. 1 bis, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, con riferimento agli artt. 36 e 38 delle N.O.I.F. e agli artt. 17, comma 6, 34, 36 e 38 del Regolamento del Settore Tecnico (oggi, rispettivamente, trasfusi negli artt. 17, comma 6, 33, 35 e 37 del predetto Regolamento, come da C.U. FIGC n. 69 del 13 giugno 2018), per avere svolto nella stagione sportiva 2016-2017 la funzione di allenatore per la SSDARL UNIONE CADONEGHE nonostante le limitazioni dell'articolo 4-5 del bando per il corso allenatori di base n. 227 del 14.3.2016 (cui è stato ammesso beneficiando della norma che vieta per le successive due stagioni sportive di allenare squadre che disputano campionati della F.I.G.C. in quanto tecnico delle rappresentative Federali), per come denunciato dagli stessi Organi preposti della A.I.A.C. tramite la documentazione acquisita agli atti di indagine. E per avere svolto, inoltre, nella stagione sportiva 2017-2018 la funzione di massaggiatore per la SSDARL UNIONE CADONEGHE, espletando quindi attività calcistica diversa da quella derivante dalle proprie attribuzioni senza aver richiesto ed ottenuto la sospensione richiesta dall'art. 36 (oggi 35) del Regolamento del Settore Tecnico, come tra l'altro risulta dalla presenza, in tale veste, nella distinta della gara *Bonollo Mestrino - Unione Cadoneghe* del 1.10.2017, Campionato Giovanissimi Regionale CR Veneto;

SSDARL UNIONE CADONEGHE, per responsabilità diretta ed oggettiva, ai sensi dell'art. 4, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società alla quale appartenevano i predetti soggetti avvisati al momento di commissione dei fatti e, comunque, nei cui confronti o nel cui interesse era espletata l'attività sopra contestata;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 32 *sexies* del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Gianfranco BOSCOLO in proprio e, in qualità di Presidente e legale

rappresentante, per conto della società SSDARL UNIONE CADONEGHE, e dal Sig. Giovanni PIERANGELO;

- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di 4 mesi di inibizione per il Sig. Gianfranco BOSCOLO, di 80 (ottanta) giorni di squalifica per il Sig. Giovanni PIERANGELO e di € 800,00 (ottocento/00) di ammenda per la società SSDARL UNIONE CADONEGHE;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 32 *sexies* del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 31 OTTOBRE 2018

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina